



Bruxelles, 6.7.2016
COM(2016) 441 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

**proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio
che modifica i regolamenti (UE) 2016/72 e (UE) 2015/2072 per quanto riguarda
determinate possibilità di pesca**

ALLEGATI

della

proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio

che modifica i regolamenti (UE) 2016/72 e (UE) 2015/2072 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

ALLEGATO I

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI I, IA E IV DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/72

1. L'allegato I del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

a) Nella tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni, la voce corrispondente a *squalus acanthias* (spinarolo/gattuccio) è sostituita dalla seguente:

"*Squalus acanthias* DGS Spinarolo";

b) Nella tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini, la voce corrispondente a spinarolo/gattuccio (*squalus acanthias*) è sostituita dalla seguente:

"Spinarolo DGS *Squalus acanthias*".

2. L'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

a) le possibilità di pesca per l'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN(1) sono sostituite dalle seguenti:

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN(1) (HER/5B6ANB)
Germania 389 ⁽²⁾	TAC analitico
Francia 74 ⁽²⁾	
Irlanda 526 ⁽²⁾	
Paesi Bassi 389 ⁽²⁾	
Regno Unito 2 102 ⁽²⁾	
Unione 3 480 ⁽²⁾	
TAC 3 480	
(1)	Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.
(2)	È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

b) le possibilità di pesca per l'aringa nelle zone VIaS(1), VIIb e VIIc sono sostituite dalle seguenti:

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIaS(1), VIIb, VIIc (HER/6AS7BC)
--	---

Irlanda	1 236	TAC analitico
Paesi Bassi	124	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	1 360	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC 1 360

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

c) le possibilità di pesca per il gamberello boreale nella zona IIIa sono sostituite dalle seguenti:

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	3 813	TAC analitico	
Svezia	2 054	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Unione	5 867		
TAC	10 987		

d) le possibilità di pesca per il gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	357	TAC analitico	
Svezia	155 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	512	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

e) le possibilità di pesca per la sogliola nella zona VIIa sono sostituite dalle seguenti:

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIa (SOL/07A.)
Belgio	20 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	5 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	6 ⁽¹⁾		
Regno Unito	9 ⁽¹⁾		
Unione	40 ⁽¹⁾		

- (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
- (2) In aggiunta a questo TAC, gli Stati membri che dispongono di un contingente per la sogliola nella divisione VIIa possono decidere di comune accordo di assegnare un totale di 7 tonnellate a una o più navi che praticano attività di pesca scientifica sottoposte alla valutazione dello CSTEP al fine di migliorare le informazioni scientifiche su tale stock (SOL/07A). Prima di autorizzare eventuali sbarchi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della o delle navi in questione.

f) le possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio nelle acque dell'Unione della zona IIIa sono sostituite dalle seguenti:

Specie:	Spinarolo	Zona:	Acque dell'Unione della zona IIIa
	<i>Squalus acanthias</i>		(DGS/03A-C.)
Danimarca	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Svezia	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
(1)	Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.		

g) le possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV sono sostituite dalle seguenti:

Specie:	Spinarolo	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV
	<i>Squalus acanthias</i>		(DGS/2AC4-C)
Belgio	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Svezia	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		
(1)	Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.		

h) le possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV sono sostituite dalle seguenti:

Specie:	Spinarolo	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV
---------	-----------	-------	--

<i>Squalus acanthias</i>		(DGS/15X14)
Belgio	0 (1)(2)	TAC analitico
Germania	0 (1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	0 (1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	0 (1)(2)	Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.
Irlanda	0 (1)(2)	
Paesi Bassi	0 (1)(2)	
Portogallo	0 (1)(2)	
Regno Unito	0 (1)(2)	
Unione	0 (1)(2)	

TAC 0 (1)(2)

(1) Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(2) A titolo di deroga, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie sottoposto alla valutazione dello CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è issato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, il nome della o delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

Specie:	Spinarolo	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV
	<i>Squalus acanthias</i>		(DGS/*15X14)
Belgio	20	TAC analitico	
Germania	4	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	10	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	83	Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.	
Irlanda	53		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Regno Unito	100		
Unione	270		
TAC	270		

3. Nell'allegato IV, punto 6, del regolamento (UE) 2016/72, la tabella B è sostituita dalla seguente:

"Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)	
Spagna	5 855
Italia	3 764
Grecia	785

Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 768
Portogallo	500

"

ALLEGATO II

MODIFICHE DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/2072

L'allegato del regolamento (UE) 2015/2072 è così modificato:

- a) le possibilità di pesca per l'aringa nella sottodivisione 28.1 sono sostituite dalle seguenti:

"Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisione 28.1 HER/03D.RG
Estonia	16124		
Lettonia	18791		
Unione	34915		
TAC	34915	TAC analitico"	

b) le possibilità di pesca per lo spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 sono sostituite dalle seguenti:

"Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danimarca	19958		
Germania	12644		
Estonia	23175		
Finlandia	10447		
Lettonia	27990		
Lituania	10125		
Polonia	59399		
Svezia	38582		
Unione	202320	Si applica l'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.	
TAC	Non pertinente	TAC analitico"	